

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2000

relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 67 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione

(2000/710/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»⁽¹⁾), in parte l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento n. 67, modificato, concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione, consentirà di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti per quanto riguarda i componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione. Le prescrizioni uniformi del citato regolamento garantiscono un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

- (2) Il regolamento n. 67, modificato, è stato notificato alle parti contraenti ed entrerà in vigore per tutte le parti contraenti che non hanno comunicato la loro opposizione, alla data o alle date in esso indicate, in quanto regolamento allegato all'accordo riveduto del 1958.
- (3) Il regolamento n. 67 dovrebbe essere integrato nel sistema di omologazione dei veicoli a motore e completare così la legislazione in vigore nella Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità europea aderisce al regolamento n. 67 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione, nella versione modificata e notificata alle parti contraenti, sempreché la modifica entri in vigore alla data o alle date in esso indicate.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VOYNET

⁽¹⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

⁽²⁾ Parere conforme del Parlamento europeo del 3 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).